

**COMUNE DI
PASIANO DI PORDENONE (PN)**

REGOLAMENTO
Polizia Rurale

Capo I – Disposizioni generali

- Art.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art.2 - Il Servizio di Polizia Rurale
- Art.3 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale
- Art.4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Rurale
- Art.5 - Commissione Agricoltura e Territorio

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

- Art.6 - Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art.7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.8 - Attività agricole ed esercizio venatorio
- Art.9 - Allevamento di selvaggina
- Art.10 - Pascolo degli animali
- Art.11 - Obbligo di comunicazione dei pastori
- Art.12 - Pascolo in ore notturne
- Art.13 - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art.14 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art.15 - Accensione di fuochi nei fondi
- Art.16 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art.17 - Cani a guardia di proprietà rurali
- Art.18 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art.19 - Trasporto di animali
- Art.20 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art.21 - Smaltimento di animali morti
- Art. 22 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

Capo III – Ambiti rurali edificati

- Art.23 - Case rurali
- Art.24 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art.25 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- Art.26 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art.27 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art.28 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare
- Art.29 - Divieto di attivazione di allevamenti
- Art.30 - Nuovi recinti per gli animali
- Art.31 - Depositi di foraggi ed insilati

Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque

- Art.32 - Distanze per fossi canali ed alberi
- Art.33 - Gestione di fossi e canali privati
- Art.33 bis - Trasformazioni fondiari
- Art.34 - Irrigazione
- Art.35 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale
- Art.36 - Deflusso delle acque
- Art.37 - Scarico nei fossi
- Art.38 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole
- Art.39 - Siepi ed alberi prospicienti le strade
- Art.40 - Strada vicinale (o poderale o di bonifica)

Capo V - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

- Art.41 - Definizione di bosco
- Art.42 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco
- Art.43 - Definizione di boschetto
- Art.44 - Definizione di siepe
- Art.45 - Modalità di gestione di siepi e boschetti
- Art.46 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di

realizzazione di opere pubbliche
Art.47 - Piante arboree e/o arbustive di pregio

Capo VI – Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art.48 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice
Art.49 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati
Art.50 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento
Art.51 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati
Art.52 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola
Art.53 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
Art.54 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici
Art.55 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art.55 bis - Disposizioni specifiche per vigneti di nuovo impianto
Art.55 ter - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art.55 quater – Fasce orarie per irrorazioni fitofarmaci
Art.56 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
Art.57 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art.58 - Distribuzione di esche avvelenate
Art.59 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
Art.60 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art.61 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VII - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile

Art.62 - Definizione di affluente zootecnico di allevamento
Art.63 - Norme per l'utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici di allevamento
Art.64 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento, loro collocazione e gestione.
Art.65 - Trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento.
Art.66 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
Art.67 - Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
Art.68 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art.69 - Vendita diretta di prodotti agricoli
Art.70 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
Art.71 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo IX – Sanzioni

Art.72 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art.73 - Sanzioni
Art.74 - Contestazione e notificazione
Art.75 - Pagamento in misura ridotta
Art.76 - Rapporto e procedimento ingiuntivo
Art.77 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
Art.78 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
Art.79 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo X – Entrata in vigore del regolamento

Art.80 - Entrata in vigore
Allegati esplicativi

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
2. Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agricole con la tutela attiva dell'ambiente, delle specie protette e l'insediamento umano, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.
3. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, sul quale viene svolta qualsiasi attività agricola. Ogni attività od opera compresa nel presente regolamento dovrà comunque rispettare le norme di piano regolatore e di ogni altro strumento/piano urbanistico con particolare riferimento al rispetto di vincoli ambientali, paesaggistici, architettonici, artistici, storici ed idrogeologici.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti di Polizia Locale.

Art. 2

Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze del Servizio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, è coadiuvato da personale dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Manutenzioni.
2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dal personale di polizia locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. La responsabilità del servizio di polizia rurale fa capo al Responsabile del servizio di polizia locale.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Rurale

1. Al Sindaco, salvi i poteri straordinari ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, è demandata la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed

al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art.5

Commissione Agricoltura e Territorio

1. Il Comune può istituire la Commissione Agricoltura e Territorio con funzioni consultive.

2. Detta commissione, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato all'agricoltura, sarà formata da un minimo di tre ad un massimo di sei membri, oltre al Sindaco o assessore delegato. I membri verranno scelti tra il personale delle organizzazioni professionali riconosciute maggiormente rappresentate sul territorio.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 6

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e rispettosi del comune decoro dai rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno due sfalci nel periodo estivo e comunque evitare di lasciare in evidente stato di abbandono per evitare il proliferare di insetti, ratti, bisce ecc..

3. In caso di inadempienza, L'autorità competente con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, l'Amministrazione comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

4. Nell'eventualità si tratti di terreni inseriti nelle domande di contributo PAC, per i quali i proprietari/conduttori abbiano scelto l'opzione della "non coltivazione", si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le Normative Europee previste per codesti casi.

Art. 7

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 8

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti, ad uliveti specializzati ed a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

2. Independentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.

3. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.

4. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

5. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

Art. 9

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di mammiferi ed uccelli selvatici è autorizzato dalla Provincia.

2. Gli allevamenti di cui al comma 1 si distinguono in tre categorie:

a. scopo alimentare;

b. scopo di ripopolamento;

c. scopo amatoriale ed ornamentale.

3. Le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, debbono essere certificate dal veterinario del competente dipartimento di prevenzione – area veterinaria.

4. Gli allevamenti di selvaggina di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria, in quanto attività zootecnica.

Art. 10

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 11

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 3 giorni prima del loro arrivo, il percorso sul territorio comunale, i giorni di permanenza e l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.
2. La comunicazione dovrà contenere il numero di capi, l'avvenuta vaccinazione del gregge ed un recapito del responsabile per eventuali comunicazioni urgenti.

Art. 12

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 13

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nel transitare sulle strade pubbliche, i conduttori degli animali devono accertarsi che gli stessi occupino una corsia di marcia, l'occupazione deve svolgersi nel più breve tempo possibile.
4. E' vietato il transito degli animali sulle piazze, nelle strade pubbliche è vietata la sosta.

Art.14

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se risultano interamente spogliati dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 15

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento, nelle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. è vietato accendere fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali. Lo smaltimento di questi residui dovrà avvenire mediante il loro conferimento presso i centri di raccolta predisposti dal comune. Al di fuori delle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. ad oltre m. 50 da dette zone residenziali lo smaltimento di cui sopra potrà avvenire quando i residui risultano essere secchi, nei mesi da ottobre a marzo compresi; il proprietario dovrà adottare le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose adottando e comunque adottando le seguenti cautele:
 - Il fuoco dovrà essere acceso ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, e metri 100 dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.
 - Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
 - Dovrà essere garantita la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
 - Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti 07.00 - 20.00 e dovrà essere completamente spento di volta in volta.

- Dovranno essere inceneriti solamente residui vegetali di proprietà.

- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.

Le aziende agricole e le aziende per la manutenzione del verde dovranno smaltire i materiali di risulta presso i centri autorizzati.

2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n° 152.

3. Su richiesta degli organizzatori, che nella circostanza si assumono la responsabilità civile e penale, i falò epifanici potranno essere allestiti e bruciati previa comunicazione all'autorità competente e nulla osta del proprietario del fondo.

Art. 16

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, e metri 100 dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.

3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

4. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenti durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento non sono consentite al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art.17

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

4. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art.18

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 19

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs 30/12/1992 n° 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art.20

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, di seguito denominata A.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S..

Art. 21

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell' A.S.S. competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 22

Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 23

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti quali edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici),

edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

2. Ogni attività edilizia riguardante le case rurali è subordinata al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

4. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

5. I proprietari di locali non di uso corrente (insediamenti abitativi e/o zootecnici dismessi) sono tenuti a mantenere gli stessi in condizioni di ordine e pulizia e ad impedire che essi divengano sede di insediamento di animali domestici randagi (quali ad esempio colonie di gatti ecc.) e/o animali nocivi (quali ad esempio ratti, colombi ecc.) che possano creare disturbo agli insediamenti abitativi circostanti

Art. 24

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 25

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.

2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 26

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

3. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

5. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

6. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art.27

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.
- g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.
- h) i porcili contenenti fino a due capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ad una distanza minima di 20 metri dalle abitazioni e dalle strade.
- i) i volatili e altre specie rumorose (oche, faraone, ecc.) devono venir allevate ad una distanza non inferiore ai 20 metri dall'abitazione più vicina.

Art. 28

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art.304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.Lgs 29 luglio 2003, n°267) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.

2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.

3. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art.304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

4. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

5. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) altezza minima dei ricoveri : 3m;
- b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).

6. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

7. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

8. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

9. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta all'ottenimento di idoneo titolo abilitativo del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.S – Servizio Igiene e Sanità -, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 29

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) – B (*di completamento*) – C (*di espansione*) – H (*commerciale*) – D (*industriale*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 30

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 50 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 31

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A. del P.R.G.C., devono distare almeno 10 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

3. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi. I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno che agevolerebbe la proliferazione di insetti molesti.

4. Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 32

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Fatte salve le N.T.A. del P.R.G.C., chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .

2. Fatte salve le N.T.A. del P.R.G.C., per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C..
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.
6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C. .

Art. 33

Gestione di fossi e canali

1. Ai proprietari, o ai loro aventi causa, di fossi e/o canali ancorché utilizzati per usi agronomici ed aventi rilevanza ai fini dello sgrondo delle acque del comprensorio idraulico, debitamente valutata e definita dagli Uffici Comunali competenti nonché dagli strumenti di Pianificazione del Comune, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I proprietari di fossi e/o canali privati dovranno attenersi alle norme del Codice Civile, in particolare modo agli articoli 891, 893, 897.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune (D.I.A. o Permesso a Costruire).
6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5, redatta nel rispetto della N.T.A. del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio, deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il consorzio di bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 33 bis

Trasformazioni fondiarie

1. Gli interventi di trasformazione devono essere improntati al miglioramento della situazione esistente.

2. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque, qualsiasi trasformazione dei terreni, compresa la modifica alla struttura ed il percorso di fossi o canali, dovrà essere realizzata nel rispetto del DPR n.083/2018 “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)”, applicando le disposizioni ivi previste attinenti con l’intervento da realizzare.
3. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio generale di invarianza idraulica nonché di contenimento del consumo di suolo.
4. Nel caso di interventi che non prevedono un provvedimento autorizzativo e/o sono esclusi dall’applicazione del citato DPR n.083/2018, al fine della verifica del rispetto del principio generale di invarianza idraulica, dovrà essere comunque redatta una relazione tecnico-idrologica da presentarsi in Comune trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Tale relazione dovrà contenere:
 - a) l’illustrazione dell’intervento;
 - b) la documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) il rilievo planialtimetrico dello stato di fatto;
 - d) le previsioni planoaltimetriche di progetto;
 - e) la verifica dell’invarianza idraulica;
5. L’attività di accertamento per gli interventi di trasformazione del territorio potranno avvalersi di qualsiasi supporto cartografico atto a comparare la situazione pre e post intervento.

Art.34

Irrigazione

1. L’irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L’irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l’irrigazione devono collocare gli apparecchi per l’irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l’acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale. Gli apparecchi a motore devono essere collocati a non meno di 50 metri dalle abitazioni in modo da non recare disturbo al riposo delle persone
4. Ai soggetti aventi l’onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni è fatto obbligo ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 35

Bacini di raccolta dell’acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall’art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali è soggetta al rispetto delle N.T.A. del P.R.G.C.
2. La realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell’Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;
 - c) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;

d) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario.

Art. 36

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n°523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 37

Scarico nei fossi

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade acque reflue di fognatura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione o autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati ai sensi della Normativa di settore vigente.

Art. 38

Distanze di rispetto dalle strade e o fossi nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso se l'aratura è parallela al fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; la fascia di rispetto è di metri 3 qualora l'aratura sia perpendicolare al fosso per consentire le manovre necessarie ai mezzi agricoli.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico non dotate di cunetta, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo la stessa una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
6. Escluse le operazioni di sfalcio, la fascia di rispetto parallela o perpendicolare al terreno arato, non potrà in nessun modo essere oggetto di lavorazione del terreno anche solo superficiale (estirpatura ecc.), in modo da non danneggiare la compattezza del terreno.

Art. 39

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie, in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a ml. 5,00, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali/ciclabili inferiori a ml. 3,00, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.
2. I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla sede stradale creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando i pericoli della circolazione;

3. Gli alberi, piantumati nelle vicinanze delle strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico, che per la loro altezza, grossezza ed inclinazione possano cadere ed arrecare pericolo per la circolazione stradale dovranno essere rimossi.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 40

Strada Vicinale (o Poderale o di Bonifica)

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. Le strade vicinali pubbliche, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Capo V

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 41

Definizione di bosco

La definizione di bosco è determinata dall'art. 6 della L. R. 9/2007:

“1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della

biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.”

Art. 42

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 43

Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 41 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 44

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 45

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Fatte salve le norme del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espiantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Art. 46

Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) descrizione degli interventi previsti;
- c) elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) superficie di espianazione e di nuovo impianto;
- e) estremi catastali delle aree interessate;
- f) durata dei lavori.

3. Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

4. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 47

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 9/2007.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone, qualora ne ravvisi la necessità, un elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.

4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

Capo VI

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 48

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

5. L'Autorità comunale divulga le norme vigenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi alle piante nonché agevola l'acquisizione di informazioni o segnalazione di casi sospetti.

Art. 49

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'OMP, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 50

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (12-19 Km/h) – **vedi tabella**

Art. 51

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351 H360, H361, H362, H370, H371, H372 e, nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, prodotti con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412, salvo motivate deroghe decise dall'OMP, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose, fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 del Codice Civile.

Art. 52

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351 H360, H361, H362, H370, H371, H372 e, nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, prodotti con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412.

2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .

3. Le distanze riportate nella tabella devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 53

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 54

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 55

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. L'irrorazione di prodotti fitosanitari è consentita purchè la miscela irrorata, durante il fenomeno della deriva, non raggiunga persone, animali, la proprietà di terzi o veicoli transitanti lungo le vie.

Art. 55 bis

Disposizioni specifiche per vigneti di nuovo impianto

1. Oltre alle limitazioni indicate negli articoli precedenti si dispone che:

a) la distanza minima per i vigneti di nuovo impianto dalle pareti delle limitrofe abitazioni esistenti è di 20 metri lineari;

b) la distanza minima richiesta per i vigneti di nuovo impianto dai confini di proprietà con fondi a destinazione urbanistica A, B e C e con qualsiasi altra Zona Territoriale Omogenea che sia compatibile con la destinazione d'uso residenziale, è di 20 metri lineari;

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a), tra il primo filare impiantato e la parete dell'abitazione esistente dovrà essere messa a dimora, nel fondo agricolo e con continuità sul fronte dell'abitazione prospiciente, una siepe a foglia perenne e a carattere cespuglioso, prolungando l'estensione della stessa per almeno 10 metri lineari su ambo i lati, in modo tale da garantire la formazione di una barriera naturale con effetto antideriva nei confronti dell'irrorazione di prodotti fitosanitari. Le distanze dal confine di proprietà sono quelle indicate nel codice civile, l'altezza minima all'impianto dovrà essere almeno di 50 centimetri fuori campo e a maturazione tale fascia dovrà raggiungere una altezza non inferiore a 2,50 metri.

3. Per vigneti di nuovo impianto, ai fini del presente articolo, si intendono quelli le cui piante sono state messe a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 55 ter

Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, di edifici pubblici, di orti familiari e di strade ad uso pubblico, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 30 metri dal confine delle citate aree all'interno della quale devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per evitare la deriva del prodotto. Tale fascia può essere ridotta alle seguenti dimensioni in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti:

a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;

b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri;

c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri;

d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri;

2. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria.

In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

3. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.

4. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree particolarmente sensibili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico.

Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall'Amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372 e, nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, prodotti con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412.

5. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico e di linee ferroviarie, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto possono essere ridotte di metri 5.

6. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.

7. E' fatto divieto di eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.

8. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini.

9. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 55 quater

Fasce orarie per irrorazioni fitofarmaci

1. Le operazioni di irrorazione di fitofarmaci per vigneti e frutteti impiantati a meno di 50 metri dalle abitazioni dovranno essere eseguite nelle fasce orarie dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

2. Nelle giornate festive è vietata ogni operazione di irrorazione di cui al comma 1.

Art. 56

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 57

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art.183 comma 1 lettera m) del DLGS 03.04.2006, n.152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 58

Distribuzione di esche avvelenate

1. Chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, ha l'obbligo di sistemare lungo i confini del fondo, e per tutto il periodo di efficacia di tale sostanze, di idonei cartelli per segnalare il pericolo esistente.

Art. 59

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'O.M.P.

Art. 60

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 61

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

Capo VII

Gestione degli effluenti zootecnici di allevamento

Art. 62

Definizione di effluente zootecnico di allevamento

1. Si definiscono affluenti zootecnici di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sottoforma di prodotto trasformato.
2. Sono assimilati agli effluenti zootecnici di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame in idonee concimaie;
 - c) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 63

Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta al regime di comunicazione previsto dalla normativa vigente.
2. Fino all'adozione delle norme statali è fatto obbligo ai produttori degli effluenti di allevamento singoli o associati di predisporre e presentare comunicazione di avvio di attività di spandimento per all'applicazione di effluenti di allevamento al Comune, sede dell'Azienda, segnalando i terreni, anche posti in altri comuni, (di proprietà, in affitto o in concessione) oggetto di applicazione degli effluenti di allevamento, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16.03.2007 n. 536, nonché al rispetto delle norme contenute nel "Codice di Buona Pratica Agricola" di cui al D.M. 19 aprile 1999.

Art. 64

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio degli effluenti siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni. Inoltre deve essere impedito infiltrazione di acqua derivante dallo sgrondo dei piazzali e delle aree contermini.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, gli effluenti devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata e della disponibilità di superficie agricola disponibile.
6. L'utilizzo degli effluenti per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

7. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami già in essere che non rispettano le distanze di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere oscurati verso le abitazioni di terzi e la pubblica via mediante piantumazione di idonea siepe, sempreverde, coprente, la cui altezza non dovrà essere inferiore a metri 1,5.

Art. 65

Trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 66

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento degli effluenti ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura. Qualora gli affluenti non venissero immediatamente interrati, la distanza minima dai centri abitati dovrà essere non inferiore a metri 300, metri 100 in caso di singole abitazioni.

2. L'impiego della pollina nelle normali buone pratiche agronomiche è consentito purchè la stessa sia stabilizzata dopo un periodo di almeno sei mesi nelle idonee vasche di stoccaggio. In ogni caso l'apporto nei terreni deve essere sospeso nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre.

Art. 67

Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.63 del presente Regolamento, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, oltre al rispetto del "Codice di Buona Pratica Agraria" di cui al D.M. 19.04.1999, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e divieti:

- a) lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami stessi in corsi d'acqua superficiali; la distanza minima da questi ultimi non dovrà essere inferiore a ml.10. Il quantitativo massimo apportabile per ettaro è pari a quello prodotto da un carico di stalla di 4 tonnellate di peso vivo e 340 Kg/ha di azoto e 170 Kg/ha di azoto per le zone vulnerabili;
- b) Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento all'atto dello spargimento;
- c) Lo spargimento non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosoli e dovrà essere tenuto conto della direzione dei venti al fine di evitare inconvenienti igienici e sviluppo di odori verso le abitazioni;
- d) Qualora il liquame non venga immediatamente interrato, la distanza minima dalle zone residenziali di tipo A, B, e C individuate nel PRG, non dovrà essere inferiore a ml 300, da abitazioni isolate situate in zona agricola, strade statali e provinciali non inferiore a ml 100;
- e) Il refluo zootecnico dovrà essere interrato prima che eventuali esalazioni moleste arrechino disturbo alla popolazione e comunque entro la giornata di spargimento;
- f) Lo spargimento non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di areazione;

2. E vietato lo spargimento di Effluenti nelle:

- a) aree di cava non ripristinata ad uso agricolo;
- b) aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 ml. dal pozzo stesso;
- c) aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello di superficie libera dalla falda idrica disti meno di ml.1,50 dal piano di campagna;
- d) aree con pendenza superiore al 15%;
- e) aree franose e geologicamente instabili;
- f) sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;
- g) durante precipitazioni atmosferiche, o su terreni saturi d'acqua;

- h) su terreni incolti privi di copertura vegetale;
- i) su terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dai PRG.

Art. 68

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

Capo VIII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 69

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 70

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 71

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;

b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva "Notifica Impresa Alimentare" da inviarsi all'Azienda sanitaria competente per territorio al comune della sede operativa, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.

Capo IX Sanzioni

Art. 72

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali/S. Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art.7 della L.R.12.02.2003, n°4 con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.000,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Art.73

Sanzioni

• SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 25,00 a €. 250,00

Oblabile in via breve con €. 50,00

• SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 50,00 a €. 300,00

Oblabile in via breve con €. 100,00

• SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da €. 75,00 a €.450,00

Oblabile in via breve con €. 150,00

Definizione:

- **SAR** -Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la Sanzione Accessoria dell'obbligo di Ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
- **NS** -Nessuna Sanzione
- **TAC** - Trasferimento degli atti all'Autorità Competente

| Articolo regolamento | Oggetto | fascia sanzione | Sanzione accessoria |
|----------------------|---|-----------------|---------------------|
| 1 | Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione | N.S. | |
| 2 | Il Servizio di Polizia Rurale | N.S | |
| 3 | Espletamento del Servizio di Polizia Rurale | N.S | |
| 4 | Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Rurale | N.S | |
| 5 | Commissione Agricoltura e Territorio | N.S | |
| 6 | Pulizia dei terreni agricoli incolti | 2 | S.A.R. |
| 7 | Divieto di ingresso nei fondi altrui | 1 | |
| 8 | Attività agricole ed esercizio venatorio | 2 | |

| | | | |
|--------|---|------|--------|
| 9 | Allevamento di selvaggina | | T.A.C. |
| 10 | Pascolo degli animali | 3 | |
| 11 | Obbligo di comunicazione dei pastori | 3 | |
| 12 | Pascolo in ore notturne | 2 | |
| 13 | Percorrenza di strade pubbliche con animali | 3 | S.A.R. |
| 14 | Spigolature, rastrellature, raspollature | 1 | |
| 15 | Accensione di fuochi nei fondi | 3 | |
| 16 | Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo | 3 | |
| 17 | Cani a guardia di proprietà rurali | 1 | |
| 18 | Animali di terzi sorpresi nei propri fondi | 1 | |
| 19 | Trasporto di animali | 2 | |
| 20 | Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali | | T.A.C. |
| 21 | Smaltimento di animali morti | | T.A.C. |
| 22 | Vaccinazione e profilassi degli animali domestici | | T.A.C. |
| 23 | Case rurali | 2 | S.A.R. |
| 24 | Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali | 2 | S.A.R. |
| 25 | Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali | 1 | S.A.R. |
| 26 | Norme generali sui fabbricati rurali strumentali | 2 | S.A.R. |
| 27 | Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari | 2 | S.A.R. |
| 28 | Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare | 2 | S.A.R. |
| 29 | Divieto di attivazione di allevamenti | 2 | S.A.R. |
| 30 | Nuovi recinti per gli animali | 2 | S.A.R. |
| 31 | Depositi di foraggi ed insilati | 1 | S.A.R. |
| 32 | Distanze per fossi canali ed alberi | 2 | S.A.R. |
| 33 | Gestione di fossi e canali privati | 2 | S.A.R. |
| 33 bis | Trasformazioni fondiari | 3 | S.A.R. |
| 34 | Irrigazione | 2 | |
| 35 | Bacini di raccolta dell'acqua pluviale | 2 | S.A.R. |
| 36 | Deflusso delle acque | 2 | S.A.R. |
| 37 | Scarico nei fossi | 2 | S.A.R. |
| 38 | Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole | 3 | S.A.R. |
| 39 | Siepi ed alberi prospicienti le strade | 2 | S.A.R. |
| 40 | Strada vicinale (o poderale o di bonifica) | 1 | S.A.R. |
| 41 | Definizione di bosco | N.S. | |
| 42 | Modalità di gestione e salvaguardia del bosco | N.S. | |
| 43 | Definizione di boschetto | N.S. | |
| 44 | Definizione di siepe | N.S. | |
| 45 | Modalità di gestione di siepi e boschetti | 2 | S.A.R. |
| 46 | Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche | 2 | S.A.R. |
| 47 | Piante arboree e/o arbustive di pregio | 2 | |
| 48 | Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica | N.S. | |
| 49 | Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati | 2 | S.A.R. |
| 50 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento | 3 | |
| 51 | Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in | 3 | |

| | | | |
|-----------|---|-----|--------|
| | prossimità di centri abitati | | |
| 52 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola | 3 | |
| 53 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola | 3 | |
| 54 | Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici | 3 | |
| 55 | Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti | 3 | |
| 55 bis | Disposizioni specifiche per vigneti di nuovo impianto | 3 | S.A.R. |
| 55 ter | Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti | 3 | |
| 55 quater | Fasce orarie per irrorazioni fitofarmaci | 3 | |
| 56 | Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti | 3 | |
| 57 | Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti | 3 | |
| 58 | Distribuzione di esche avvelenate | 2 | |
| 59 | Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura | 2 | |
| 60 | Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti | 2 | |
| 61 | Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti | 2 | |
| 62 | Definizione di affluente zootecnico di allevamento | N.S | |
| 63 | Norme per l'utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici di allevamento | 3 | |
| 64 | Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici di allevamento, loro collocazione e gestione. | 3 | |
| 65 | Trasporto degli effluenti zootecnici di allevamento | 3 | |
| 66 | Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati | 3 | S.A.R. |
| 67 | Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici | 3 | S.A.R. |
| 68 | Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili | 3 | S.A.R. |
| 69 | Vendita diretta di prodotti agricoli | 3 | |
| 70 | Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati | 3 | |
| 71 | Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati | 3 | |

Art.74

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art.75

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui all'art.73 del presente regolamento.

Art.76

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981n.689.

Art.77

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

2. Trascorso il tempo riportato nel verbale di contestazione, senza che il trasgressore abbia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi e o rimozione di opere abusive, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dispone, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, con apposita ordinanza l'applicazione della sanzione accessoria fatta salva l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato in caso di ulteriore inottemperanza.

Art.78

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 76 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 76 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art.79

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 73 del presente Regolamento.

Capo X

Entrata in vigore del regolamento

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore ad avvenuta esecutività di adozione della deliberazione e la successiva pubblicazione del testo per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line, così come previsto dall'art. 88 comma 3 del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATI - ESPLICATIVI

ALLEGATO 1

Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in zone non rurali.

Distanze Colture e attrezzature

Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine)

Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dalla fascia di rispetto)

1. Irroratrice meccanica a barre 5 5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore 5 5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico) 5 10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo 5 20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero 5

Impianti d'alto fusto, vivai

1. Irroratrice con diffusore a cannone 5 40

Colture erbacee

1. Barra meccanica classica 5
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria 2
3. Barra con manica d'aria 2

Altre colture

1. Atomizzatore a spalla 2 3
2. Zaino a spalla 2 3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi) 1

Legenda

a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.

b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti.

c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

Tab. 2 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto) grado velocità (km/h) tipo di vento velocità (nodi) caratteri velocità (m/s)

- 0. 0 - 1 calma** 0 - 1 il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio. < 0.3
- 1. 1 - 5 bava di vento** 1 - 3 il vento devia il fumo; increspature dell'acqua. 0.3 - 1.5
- 2. 6 - 11 brezza leggera** 4 - 6 le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti. 1.6 - 3.3

- 3.** 12 - 19 **brezza** 7 – 10 foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi. 3.4 - 5.4
- 4.** 20 - 28 **brezza vivace** 11 – 16 il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe. 5.5 - 7.9
- 5.** 29 - 38 **brezza tesa** 17 – 21 oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate. 8 - 10.7
- 6.** 39 - 49 **vento fresco** 22 – 27 grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi. 10.8 - 13.8
- 7.** 50 - 61 **vento forte** 28 – 33 interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie. 13.9 - 17.1
- 8.** 62 - 74 **burrasca moderata** 34 – 40 rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi. 17.2 - 20.7
- 9.** 75 - 88 **burrasca forte** 41 – 47 camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità. 20.8 - 24.4
- 10.** 89 - 102 **tempesta** 48 – 55 rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio. 24.5 - 28.4
- 11.** 103 - 117 **fortunale** 56 – 63 raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità. 28.5 - 32.6
- 12.** oltre 118 **uragano** 64 + distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità. 32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn = 1.852 km/h

1 kn (UK) = 1.85318 km/h

1 m/s = 0.508 (100 feet min.)

100 feet min. = 1.9685 m/s

Al Signor SINDACO
del Comune di

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito dai seguenti
animali:
n°
n°
n°
n°

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n. a decorrere dalla data del sino alla data del
Con osservanza.
Firma:

_____, li

~~~~~  
OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... in via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi sotto descritti:  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....


**AUTORIZZA**

con la presente il Sig.....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... in via/piazza .....  
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:  
n° .....  
n° .....  
n° .....  
n° .....  
a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_






Firma: .....

**DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE**







ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI


Parte a campagna  $\longrightarrow$  Parte a fiume



LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E INTERPODERALI



**IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'**



- A** ALBERI D'ALTO FUSTO ( oltre ml. 3.00 )
- B** ALBERI DI MEDIO FUSTO ( fino a ml. 3.00 )
- C** ALBERI DI PICCOLO FUSTO ( meno di ml. 2,50 )  
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D** CEPPAIE  
( robinie ml. 2.00)
- E** ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE  
( purchè di altezza non superiore al muro )